

del primo capo verso di questo articolo
Art. 60 In conseguenza e per il compimento
delle operazioni di cui all'art. precedente, la socie-
tà è tenuta: 1.° a ricontare, presso il Credito Agrario
del Banco di Sicilia le cambiali agrarie emesse dagli
agricoltori in favore della società, a garanzia
dei prestiti concessi da questa per uno o più degli im-
p. indicati all'art. 4 dell'articolo predetto; 2.° a pon-
tere presso il Credito Agrario del Banco di Sicilia
cambiali emesse dalla società a garanzia per le
operazioni di cui all'art. 2 dell'articolo predetto;
3.° ad appurare fidejussione solidale verso il Ban-
co di Sicilia, mediante avollo d'apportare sulle
cambiali emesse dagli agricoltori a favore
dell'Istituto medesimo, per le operazioni di
cui all'art. 3 dell'articolo precedente.

Art. 61 La Società potrà pure agire come pen-
sile intermediazione tra i propri soci ed i terzi,
senza responsabilità propria sia per l'acquisto
da parte dei soci, dei generi che loro occorrono, sia
per lo smercio dei loro prodotti, sia per facilitare
ai soci il conseguimento di prestiti agrari che la
società non possa essere in grado di concedere, sia
per tutte altre operazioni riguardanti la coltura
della terra. — Art. 62. Per essere efficaci

o produttive della garanzia solidale, di cui
nella lettera a) dell'art. 11, le obbligazioni
per le operazioni contemplate in questo titolo
debbono essere appunte o nome della socie-
tà, del Presidente o del vice Presidente e da
due dei Consiglieri di Amministrazione.

La firma di costoro impegna illimitatamente
la società di fronte ai terzi, senza che questi abbia-
no alcun obbligo di farsi esibire la relativa deli-
berazione del Consiglio che autorizza l'operazione.
Art. 63 Ogni anno l'Assemblea nella sua riunione
ordinaria di settembre, su proposta del Consiglio
d'Amministrazione, determinerà la cifra massi-
ma delle obbligazioni che il Presidente e due
Consiglieri possono appurare durante l'anno
per le operazioni indicate in questo titolo.

Quotora però gli impegni appunti per tali operazio-
ni dal Presidente e dai due Consiglieri superasse-
ro la cifra massima stabilita dall'Assemblea,
la società rimarrebbe sempre obbligata verso i ter-
zi creditori, a norma della lettera a) dell'arti-
colo 11, e ciò vale a sempre la responsabilità de-
gli amministratori di fronte alla società ed ai soci.
L'Assemblea stabilirà in oltre nella detta riu-
nione ordinaria di settembre, il massimo dell'pre-

11. 10. 1890